

Dove fare domanda:

- presso gli **uffici postali**;
- presso i **CAF - istituti di patronato**;
- attraverso il sito:

<https://www.redditicittadinanza.gov.it>

direttamente dall'interessato e autenticandosi *obbligatoriamente* tramite *SPID* (il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione).

Riconoscimento e durata del beneficio:

In caso di esito positivo dei controlli effettuati su quanto dichiarato dal nucleo che ha presentato domanda Reddito di Cittadinanza, **il beneficio viene erogato tramite Carta di Cittadinanza che viene erogata dalle Poste**. Il contributo verrà disposto entro il mese successivo.

La durata del beneficio è di **18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che si rinnova in automatico.

IL REDDITO DI CITTADINANZA E LA PENSIONE DI CITTADINANZA

Ufficio ReI/RdC Ambito Territoriale VEN_05

Comune di Arzignano (VI)

Piazza Libertà, 12 -36071 Arzignano (VI)

Assistenti sociali: 0444/476639 - 0444/476623

Ufficio Amministrativo: 0444/476626

rei@comune.arzignano.vi.it

POSSO RICHIEDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA?

Il tuo valore ISEE è inferiore a 9.360€?

SI

NO



Rientri nei requisiti anagrafici?

Ossia sei **residente in Italia da 10 anni** di cui 2 in modo continuativo?

Sei cittadino Italiano o europeo, ovvero suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata?

SI

NO



Hai investimenti in azioni o buoni fruttiferi inferiori ai 6.000€?

Nel 2018 la **giacenza media** del tuo conto è stata **inferiore a 6.000€?** (+2.000€ per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di 10.000€, incrementato di ulteriori 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo, incrementati di ulteriori 5.000€ per ogni componente con disabilità)

SI

NO

Paghi canone di affitto o rata del mutuo?



SI

NO

NON hai comprato un'auto o una **moto** negli ultimi 6 mesi? (o hai acquistato una macchina superiore ai 1600cc/una moto superiore ai 250cc entro i 2 anni)

Hai la casa di proprietà?

Il suo valore è inferiore a 30.000€? (NON valido sulla prima casa)

SI

SI

NO

Hai un valore del **reddito familiare inferiore ai 6.000€** annui? (Moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza)

SI

PUOI RICHIEDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA

NON PUOI RICHIEDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA

IL REDDITO DI CITTADINANZA E LA PENSIONE DI CITTADINANZA

REDDITO DI CITTADINANZA

INFORMAZIONI GENERALI SULLA NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

A decorrere dal mese di Aprile 2019 è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza (**RdC**) quale misura di contrasto alla povertà e volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale dei suoi beneficiari. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (**PdC**) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legge 28/01/2019 n. 4
"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni"
- Legge 28/03/2019 n. 26
"Conversione in legge"
- Circolare INPS 21/03/2019 n. 43

Requisiti:

Anagrafici:

- Essere **cittadino italiano** o **cittadino europeo**, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o che provenga da un Paese che abbia sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Essere **residente in Italia da almeno 10 anni**, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

Economici:

- **ISEE inferiore a 9.360 €**;

• **Patrimonio immobiliare** (diverso dalla prima abitazione) **non superiore a 30.000 €**;

• **Patrimonio mobiliare NON superiore a 6.000 €**, accresciuto di 2.000 € per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di 10.000 €, incrementato di ulteriori 1.000 € per ogni figlio successivo al secondo, incrementati di ulteriori 5.000 € per ogni componente del nucleo con disabilità;

• **Reddito familiare inferiore a 6.000 € annui**, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza indicata al comma 5 del Decreto (1 per il primo componente incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1);

• Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, a qualunque titolo, di **autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta**, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la richiesta, esclusi i veicoli per persone con disabilità;

• Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di **navi e imbarcazioni da diporto**.

NON ha diritto:

- soggetto **in stato detentivo**, ricoverato in **istituti di cura di lunga degenza** o altre **strutture residenziali a carico dello Stato** o di altra P.A.;
- soggetto **disoccupato** a seguito di **dimissioni volontarie** (se inserito in un nucleo familiare non sarà conteggiato ai fini del beneficio).

Variazioni dei requisiti:

Le variazioni in riferimento alla situazione reddituale devono essere dichiarate su apposito modulo (Rdc - Com ridotto o esteso) entro **30 giorni** dalla variazione stessa a pena di decadenza del beneficio; mentre le variazioni della situazione patrimoniale riferite al patrimonio immobiliare e di beni durevoli che comportino il superamento della soglia dei requisiti richiesti devono essere dichiarati entro **15 giorni** dalla variazione stessa. L'omessa comunicazione delle variazioni dei requisiti configura, per legge, reato penale.

ATTENZIONE!

Il Reddito di cittadinanza è **compatibile** con lo svolgimento di regolare attività lavorativa e con l'indennità di disoccupazione NASPI previo rispetto dei doveri di comunicazione con conseguente adeguamento del beneficio economico.

La carta RDC:

La carta RDC/PDC viene distribuita e gestita da Poste Italiane. Le operazioni **consentite** sono:

- Prelievo di contante fino a 100 € moltiplicato per la scala di equivalenza a seconda della composizione del nucleo familiare (fino ad un massimo di 220 €);
- Un bonifico mensile a favore del proprietario del canone di locazione o in favore dell'intermediario finanziario titolare del mutuo;
- Pagamento di bollette presso Poste Italiane;
- Acquisti di beni e servizi presso negozi accreditati.

VIETATO il consumo di beni e servizi correlati al gioco d'azzardo, acquisto di armi, oggetti di lusso, acquisti in club privati e correlati a beni e servizi per adulti.

ATTENZIONE!

Mensilmente verrà decurtato del 20% il disavanzo economico presente sulla carta RDC e con cadenza semestrale verranno decurtati tutti i disavanzi presenti, fatta eccezione della mensilità dovuta.

Il Patto per il Lavoro e il Patto per l'Inclusione Sociale:

Il RdC si compone di due parti:

- 1) Erogazione di un contributo economico, erogato mensilmente attraverso la carta di pagamento elettronica (Carta RdC)
- 2) Sottoscrizione del Patto:

PATTO PER IL LAVORO:

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio sono convocati dal **Centro per l'Impiego** i richiedenti che appartengono a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi, con almeno una delle seguenti caratteristiche:

- assenza di occupazione da non più di due anni;
- età inferiore a 26 anni;
- beneficiario Naspi o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria;
- aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l'impiego.

Il beneficio economico è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni di immediata disponibilità al lavoro (DID) nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Ci sarà l'obbligo di accettare l'offerta di lavoro congrua, come previsto da normativa di legge.

PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE:

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, sono convocati dai **Servizi Sociali dei Comuni** tutti coloro che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate.

I **Servizi Sociali dei Comuni** costruiranno con l'utente un patto per l'inclusione sociale personalizzato che riguarda **l'intero nucleo familiare** e prevede specifici impegni che vengono individuati sulla base di una valutazione multidimensionale delle problematiche e dei bisogni specifici.

I Servizi Sociali lavorano in rete con i vari servizi presenti nel territorio che operano nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà

NB: I beneficiari sono tenuti ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, **utili alla collettività** mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore ad **otto ore settimanali**.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI